COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 23/11/2021

FATTO

Con reclamo del 08.09.2020, la ricorrente contestava la liquidazione di due buoni fruttiferi e precisamente buono serie Q/P n. ***625 di lire 1.000.000 emesso in data 25.09.1986 e buono serie Q/P n. ***125 di lire 2.000.000 emesso in data 28.01.1987. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva l'accertamento del diritto alla liquidazione in conformità delle condizioni recate dai titoli con la corresponsione della complessiva somma di euro 17.872,41.
L'intermediario depositava controdeduzioni e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza temporale dell'arbitro in presenza di una controversia avente ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni in epoca anteriore al 1 gennaio 2009, nonché l'incompetenza in materia di raccolta di risparmio. Nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento degli importi dovuti in sede di riscossione e, in particolare, la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo dei buoni fruttiferi.
L'eccezione di incompetenza per materia è destituita di fondamento. Come statuto dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5676/2013), la riconduzione dei buoni fruttiferi

nell'alveo degli strumenti finanziari e, in via derivata, nei prodotti finanziari è esclusa perché sono «*incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati*». La riferita decisione del Collegio di Coordinamento esclude altresì la fondatezza dell'eccezione di incompetenza temporale perché «a*pplicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus nell'agosto 1990 le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell'emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente d.m. D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all'elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*».

I buoni posti a base del ricorso sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 su modulo cartaceo della serie "P" e recano, sul fronte l'indicazione della serie "P" e un timbro sovrapposto della serie "Q/P"; sul retro, timbro serie "Q/P".

In particolare, sul retro del buono n. ***625 è visibile l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie "P", con l'annessa nota ove è scritto «*più Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*» e un timbro recante i nuovi saggi di interesse per il periodo dal primo al ventesimo anno. Sul retro del buono n. ***.125 è visibile l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie "P", con l'annessa nota ove è scritto «*più Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*» e un timbro recante i nuovi saggi di interesse per il periodo dal primo al ventesimo anno.

La domanda è fondata.

Fermo restando la leggibilità dei timbri apposti sui titoli, il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dalla previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi. In virtù di tale disposizione «*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla a parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*».

L'apposizione del timbro sul retro del buono e, specificamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno. Per il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. Un. Civili, 15 giugno 2007, n. 13979) e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) devono reputarsi prevalenti, a partire dal ventunesimo anno, le condizioni economiche riportate sul retro del buono rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario resistente, «*la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla*

sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo» (Collegio Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

L'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 non reca una norma imperativa suscettibile di sostituire, per il periodo successivo al ventesimo anno, il regolamento riportato sul buono con la disciplina legale. Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta di cui al d.m. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale sì che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, l'apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno sì che alle ricorrenti deve essere riconosciuto l'importo per ogni bimestre maturato successivamente al ventesimo anno e indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono.

Come rilevato dal Collegio di Coordinamento «*assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)*».

L'intermediario resistente ha invocato una pluralità di decisioni di giudici di merito. Tali decisioni non soltanto non sono conformi all'orientamento del giudice di legittimità così come ricostruito dal Collegio di Coordinamento, ma sono inconferenti perché «*non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli*

effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno». In questa direzione, nessun rilievo può essere ascritto alla decisione della Corte Costituzionale n. 26/2020 di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO